



## **Comune di Casapesenna**

**Provincia di Caserta**

---

### **ORDINANZA N. 5 DEL 08/03/2020**

**OGGETTO: Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

#### **IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione Italiana;

**VISTA** la legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32 che dispone "...sono emesse dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 3;

**VISTO** il DPCM del 08.03.2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia", all'art. 1 dispone, con decorrenza dal 08.03.2020, di "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*";

**VISTA** l'ordinanza n.8 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Campania;

**CONSIDERATO** che, fin dalla prima diffusione di notizie relative alle disposizioni del citato DPCM, si è avviato l'esodo di un ingente numero di persone provenienti dalle aree geografiche sopra indicate, nell'esercizio della facoltà di rientro prevista dall'ultimo periodo del citato art. 1;



## **Comune di Casapesenna**

### **Provincia di Caserta**

---

**RAVVISATO** che l'afflusso di cittadini dalle aree menzionate comporta il gravissimo rischio di ingresso incontrollato nel comune di Casapesenna di soggetti positivi al virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;

#### **CONSIDERATO**

- che è indispensabile assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19, imponendo la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrano dalle aree sopra indicate, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 del DPCM del 08.03.2020, nonché ogni ulteriore e connessa misura precauzionale;

- che, al fine di realizzare un'efficace azione di contenimento e di prevenzione dei contagi risulta indispensabile altresì disporre la sospensione sul territorio comunale delle seguenti attività:

a) piscine, palestre, centri benessere;

emana la seguente

#### **ORDINANZA**

1. Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso nel Comune di Casapesenna con decorrenza dalla data del 07.03.2020 e fino al 03.04.2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, hanno l'obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;

- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;



## **Comune di Casapesenna**

**Provincia di Caserta**

---

- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

2. E' disposta con decorrenza immediata e fino al 03.04.2020, in aggiunta alle misure di cui al DPCM del 08.03.2020, la sospensione sul territorio comunale delle seguenti attività:

- piscine, palestre, centri benessere.

**La mancata osservanza degli obblighi sopra citati, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).**

La presente ordinanza è trasmessa:

Al Prefetto di Caserta.

Al Comando Polizia municipale.

Ai Carabinieri di San Cipriano d'Aversa.

Al Posto fisso di Polizia di Stato Casapesenna.

Al Presidio Asl distretto 19-Casal di Principe.

Casapesenna, 8 Marzo 2020

Il Sindaco  
Marcello De Rosa